REGOLAMENTO (CE) N. 1020/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 1081/94, (CE) n. 1166/94, (CE) n. 408/95 e (CE) n. 544/95 che indicono gare per la restituzione all'esportazione dei cereali verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che i regolamenti (CE) n. 1081/94 (5), (CE) n. 1166/94 (6), (CE) n. 408/95 (7) e (CE) n. 544/95 (8) della Commissione indicono gare per la restituzione all'esportazione;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, prorogare le gare in questione e prevedere una durata di validità ridotta per i titoli rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei regolamenti (CE) n. 1081/94, (CE) n. 1166/94, (CE) n. 408/95 e (CE) n. 544/95:

1) Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 1 è modificato come segue:

« 3. La gara è indetta fino al 22 giugno 1995. Fino a tale data si procede a gare settimanali, le cui quantità e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara. »

2) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma del paragrafo 1 fino al 30 giugno 1995. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.
(4) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.
(5) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 21.
(6) GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 15.
(7) GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 19.
(8) GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 24.